



NEWSLETTER n. 34/2018



del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO

a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci

12 ottobre 2018

Pillole parametriche

Poteri del giudice e adeguamento degli onorari

Nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito. Pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata. *(In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva considerato, ai fini della determinazione del valore della controversia, non la somma oggetto della domanda, ma quella più alta effettivamente attribuita ai ricorrenti, all'esito dell'intero procedimento, a titolo di risarcimento dei danni).*

(Cassazione civile, sez. II, 12 Luglio 2018, n. 18507. Est. Dongiacomo - massima ufficiale)

Le 'Brevi dal Palazzo'

(Maggiori informazioni potranno essere acquisite sui siti dell'Ordine - www.avvocatibergamo.it del CNF www.consiglionazionaleforense.it - della Cassa di Previdenza - www.cassaforense.it)

Tribunale-II Sezione Civile: pignoramento presso terzi

Sul sito del COA è pubblicato l'ordine di servizio del 3 ottobre emesso dal Presidente della Sezione dr De Simone e le linee guida per la prenotazione dell'udienza di pignoramento presso terzi, in vigore **dal 15 ottobre 2018**.

Si confida nella massima collaborazione da parte di tutto il Foro nell'attenersi scrupolosamente al sistema di prenotazione on line e alla cura degli adempimenti relativi.

Convenzione per la formazione dei Praticanti Avvocati

E' pubblicata sul sito dell'Ordine la convenzione, sottoscritta lunedì 10 settembre u.s. dal Presidente dell'Ordine, avv. Ermanno Baldassarre, e dal Presidente del Tribunale, dott. Cesare de Sapia. Il documento regola la formazione dei Praticanti Avvocati ex art. 44 L. 247/12 e DM 58/2016 presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale di Bergamo.

Malfunzionamento del PCT-Servizio Verifica Certificati

Si sono verificati alcuni malfunzionamenti del servizio Nazionale Verifica Certificati su CED Balduina, probabilmente dal tardo pomeriggio di ieri 10/10/2018. Sono presenti sui sistemi del civile molti depositi di Soggetti esterni e Magistrati in errore fatale con motivazione in Eventi file "Errore inatteso durante la verifica firma". E' stato segnalato a tutto il personale delle cancellerie civili di evitare il rifiuto delle buste in data odierna e di comunicare agli avvocati che non è necessario effettuare eventualmente il deposito. Sarà cura dell'assistenza tecnica di effettuare il rideposito delle buste in errore fatale dal pomeriggio del 10 ottobre alla giornata odierna, 11 ottobre.

Deontologia

La rilevanza deontologica prescinde dalla liceità civile o penale

Nell'autonomia riconosciuta dall'Ordinamento per la definizione dell'illecito deontologico, lo stesso ben può sussistere pur non costituendo illecito né civile né penale. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l'elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all'esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l'esigenza di moralità che è tutelata nell'ambito professionale. L'illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, infatti, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando anche l'eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili.

(C.N.F. pres. Mascherin, rel. Secchieri, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 199)

L'intensa attività lavorativa non esime dal dovere di formazione

L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i "crediti formativi" richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall'iscritto all'albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo (*Nel caso di specie, il professionista non aveva acquisito nessun credito formativo nel triennio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura*).

(C.N.F. pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204)